



PORTARE I PICCOLI®

associazione culturale

STATUTO dell'associazione senza scopo di lucro PORTARE I PICCOLI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione Culturale, non a scopo di lucro, denominata "PORTARE I PICCOLI". L'Associazione ha sede in Via Mozambano 13, Milano.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'Assemblea straordinaria dei/delle Soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

Art. 2 - Scopo e attività

"PORTARE I PICCOLI" è un'associazione culturale senza scopo alcuno di lucro L'associazione e si propone di:

- A. Diffondere e promuovere la cultura del "portare" i piccoli in Italia come modo dolce nell'accudire i bambini nella primissima infanzia. Nell'intento di crescere i bambini su una solida base di fiducia, "portare" significa favorire e facilitare il rapporto felice e sereno tra genitori e bambini;
- B. Contribuire ad un mondo più felice con l'idea che, "portare" il bambino neonato, sia una risposta semplice ed efficace al suo bisogno fisiologico di contatto e vicinanza e che un neonato contento oggi sarà un adulto più felice domani;
- C. Sensibilizzare i genitori, educatori, operatori sociali e sanitari al "portare" come strumento di prevenzione rispetto a problemi e difficoltà diversi nell'infanzia con attività
- D. Istruire, accompagnare e sostenere i genitori che portano i loro bambini;
- E. Definire, proporre e promuovere strumenti validi per portare i piccoli in modo sicuro.
- F. Fornire informazioni riguardo alla rete d'istruttrici formate portare i piccoli® che in libera professione organizzano corsi pratici per genitori che vogliono imparare a portare il proprio piccolo in modo sicuro e che propongono degli strumenti ausiliari oggettivamente validi e sicuri per portare
- G. Tradurre, aggiornare e pubblicare testi scientifici e culturali in lingua italiana sul proprio sito internet(portareipiccoli.org) sul supporto cartaceo e tramite altri supporti multimediali.
- H. Realizzare ricerche e studi inerenti al tema de portare grazie a risorse finanziarie indipendenti o con finanziamenti pubblici o privati e grazie al lavoro delle istruttrici socie.

Per realizzare i propri scopi l'associazione potrà:

- A. **Organizzare incontri informativi gratuiti per genitori**
- A. Organizzare convegni e seminari specifici, con relatori nazionali ed esteri per genitori, educatori, operatori sociali e sanitari
- B. svolgere ogni altra attività atta a raggiungere le finalità istituzionali di cui al presente articolo nel rispetto della normativa vigente.

sede: via Mozambano, 13 20157 Milano c.f. 92014530237

e-mail: associazione@portareipiccoli.org www.portareipiccoli.org presente su [fb](http://facebook.com/portareipiccoli) associazione portare i piccoli



L'Associazione potrà collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati, ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni.

L'Associazione non potrà inoltre svolgere attività commerciali.

Art. 3 - Qualità di socio/a

Possono essere Soci/ie tutti/e coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità. I/le Soci/ie possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante che ne faccia le veci in Assemblea.

Sono istituite tre categorie di soci/e :

Soci/e fondatori/rici: sono i/le soci/e che hanno contribuito alla costituzione dell'associazione e che si impegnano, per tutta la permanenza del vincolo associativo a favorire e a contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali.

Soci/e ordinari: sono coloro che, avendone i requisiti, ed avendone fatto richiesta, sono stati ammessi all'associazione con decisione del consiglio direttivo disposto a maggioranza dei suoi componenti. Sono coloro i quali intendono contribuire al perseguimento degli scopi sociali attraverso una partecipazione attiva e formativa rivolta agli utenti dell'associazione.

Soci/e fruitori/trici: sono coloro che, avendone i requisiti, ed avendone fatto richiesta, sono stati ammessi all'associazione con decisione del Consiglio Direttivo disposto a maggioranza dei suoi componenti e che intendono fruire dei servizi delle proposte dell'associazione.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci e tutte le socie maggiorenni di età hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

I/le Soci/ie sono tenuti/e a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali.

Art. 4 - Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta l'ammissibilità del richiedente. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 5 - Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

- a) Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
- b) Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non abbia versato la quota associativa annuale.



PORTARE I PICCOLI® *associazione culturale*

- c) Può essere escluso il/la Socio/ia:
- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali contro-deduzioni. Entro tale termine il/la Socio/a escluso/a può appellarsi all'Assemblea che giudica in via definitiva.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente dell'Associazione;
- Il revisore contabile (se ritenuta opportuna la nomina o obbligatoria per legge);
- Il/la presidente onorario.

Art. 7 - Assemblea Sociale

L'Assemblea dei/delle Soci/ie viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata e con comunicazione via lettera, fax o e-mail che ne comprovi la convocazione.

Ogni Socio/ia, in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Il/la Socio/ia può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio/a mediante delega scritta. Ciascun socio/ia può rappresentare per delega al massimo altri/e due soci/ie.

Un terzo dei Soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico finanziario;
- nominare i componenti del Direttivo, e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- deliberare su ogni argomento sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una Socio/ia nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 8 - Quorum di costituzione e di deliberazione

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le Soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presenti. I/le Soci/ie deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare dello scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale.

(i quorum, purché garantiscano la democraticità, possono essere variati)

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno. Esso dura in carica quattro anni. I/le componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di tre membri a un massimo di nove e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito

Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
- c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d) elaborare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;
- e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle Soci/ie;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare sull'accettazione di eventuali lasciti e/o donazioni;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.



Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Art. 12 - Presidente

Il/la Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il/la Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

Art. 13 - Presidente Onorario

Il/la presidente Onorario viene nominato dall'assemblea dei soci/e per meriti eccezionali acquisiti nelle attività a favore dell'Associazione e come garante degli scopi associativi ed è custode dei valori e scopi originari dell'Associazione.

Al presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Egli ha diritto di partecipare e di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 14 - Il revisore contabile

L'assemblea dei soci/e qualora lo ritenga opportuno per la complessità economico finanziaria dell'associazione o se obbligatorio per legge può nominare un revisore contabile che rimane in carica tre anni, con il compito della verifica della corretta gestione economico-finanziaria ed in particolare per esprimere parere sul rendiconto prima che sia sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Art. 15- Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di una assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.



Art. 16- Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuiti, neanche in modo indiretto, tra i soci e i terzi, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei/delle Soci/ie, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi, anche di ordine commerciale, derivanti dalle proprie attività.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai soci o a terzi.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Aprile dell'esercizio sociale successivo.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei/delle Soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

Art. 19 - Controversie

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede legale dell'Associazione.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Bussolengo, 9 settembre 2017
